



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 1135 del 17/05/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 473 del 11/05/2023

PROPOSTA N. 1394 del 11/05/2023

OGGETTO: Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi nove (9) di n. 1 Istruttore direttivo amm.vo-contabile – Cat. D1 – full time – per i Servizi alla Persona. CODICE CUP D59J21019140001.

VISTO il decreto del sindacale n. 43 del 31/12/2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Di Massa l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del personale, nell'ambito della Ripartizione 1^ – Gestione risorse umane, Servizi alla collettività e alla persona, Patrimonio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1191 del 13/07/2020 con cui è stato conferito alla scrivente l'incarico di P.O. per il Servizio Amministrazione del personale con decorrenza dal 13/07/2020 fino al 31/12/2021, prorogato fino al 30/06/2023 con determinazione dirigenziale n. 2881 del 31/12/2021;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, atteso che l'incarico in parola comprende anche l'adozione di atti necessari ad attuare i programmi e i progetti affidati, compresa la determinazione a contrattare nell'ambito delle risorse assegnate e delle direttive impartite;

VISTA la deliberazione di GC n. 372 del 28/12/2022 recante: “*Struttura organizzativa del Comune di Sulmona. Determinazioni*”, con decorrenza degli effetti della nuova macrostruttura dell'Ente dal 01/01/2023, successivamente modificata con DGC n. 55 del 23/02/2023;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/11/2017;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 10/08/2018;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 112 del 29/11/2017;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022 con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTA, altresì, la Legge di bilancio 2023/2025 n. 303 del 29/12/2022 con cui all'art. 1, comma 775, è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina;

RICHIAMATA la Circolare n. 128/2022 del Ministero dell'Interno con cui si rende noto detto differimento;

DATO ATTO che nella riunione del 18/04/2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su richiesta di ANCI e UPI, è stato approvato il differimento al 31/05/2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023 con il quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) recante: "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 7/06/2022 recante: "*Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021*";
- la deliberazione del C.C. n. 37 del 25/07/2022 recante: "*Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024.*";
- la deliberazione del C.C. n. 38 del 25/07/2022 recante: "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011..*";
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2022 recante: "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000*";
- la deliberazione di G. C. n. 219 del 05/08/2022 recante: "*Approvazione P.E.G. finanziario triennio 2022-2024*";
- la deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024*" che ha approvato, tra gli altri, anche il Piano della performance;
- la deliberazione di G.C. n. 21 del 26/01/2023 recante "*Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Anno 2023*";
- la deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022 recante: "*Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024*";
- la deliberazione di G.C. n. 202 del 25/07/2022 recante: "*Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024. Determinazioni.*";
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 29/11/2022 di variazione del DUP 2022/2024;
- la deliberazione di C.C. n. 67 del 29/11/2022 recante: "*Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000"*";
- la deliberazione di G.C. n. 351 del 09/12/2022 avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 , D.Lgs. 267/2000. Applicazione avanzo accantonato per corresponsione arretrati ai dipendenti in osservanza del CCNL 2019-2021*";
- la deliberazione di G.C. n. 373 del 28/12/2022 recante: "*Modifica PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione) 2022/2024*";
- la deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2022 recante: "*Approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021*" dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di G.C. n. 60 del 01/03/2023 recante: "*Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2023*";

ATTESO che, in considerazione del carico di lavoro derivante dall'attivazione dei PUC (progetti utili alla collettività) si è reso necessario prevedere negli atti di programmazione sopra indicati la somministrazione di n. 1 Istruttore direttivo contabile-amministrativo categoria D che abbia, secondo quanto precisato specificatamente dal referente dei Servizi alla persona, competenze in materia di gestione risorse umane e personale nonché di contabilità che, quindi, sia in grado di svolgere al meglio questa funzione;

RILEVATO che, non disponendo l'Ente di una graduatoria a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore direttivo contabile - amministrativo e considerata l'urgenza di lavorare sui progetti sociali di che trattasi si è reso necessario in passato ricorrere all'istituto della somministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015;

PREMESSO che:

- con Decreto Lavoro, la cui bozza è stata approvata nel corso del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, dal 1° gennaio 2024 è prevista la attivazione di una nuova misura di sostegno che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza;
- l'obbligo di svolgimento dei Progetti Utili alla collettività è legato al beneficio del Reddito di Cittadinanza;

CONSIDERATO che, stante la cessazione della misura del Reddito di Cittadinanza prevista per il 31/12/2023, si è in attesa della regolazione degli attuali obblighi e degli istituti legati al beneficio RdC;

RITENUTO che, con riferimento ai Progetti Utili alla Collettività, attualmente in corso e per la cui prosecuzione allo stato non sono stati adottati provvedimenti, risulta comunque necessario garantire l'attività di rendicontazione dell'ultimo trimestre 2023 all'INAIL e le connesse attività di rilevazione presenze mensili, per rendicontare le stesse sulla piattaforma GEPI in relazione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza operativi nell'ambito dei citati PUC;

DATO ATTO che le attività del Responsabile del PUC, pertanto, devono essere svolte e garantite quantomeno fino alla conclusione delle attività suindicate che potranno essere svolte, presuntivamente, entro la prima decade del mese di Febbraio 2024;

CONSIDERATO che la spesa relativa a detta unità di personale non inciderà sulla spesa di personale dell'Ente in quanto interamente etero finanziata;

RICHIAMATA, infatti, la deliberazione della Corte dei Conti n. 56/2017 della Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia che, in risposta ad un quesito di un Ente circa la possibilità di ritenere escluse dai limiti assunzionali di cui agli artt. 1 comma 557 e successivi della Legge 296/2006 e dell'art.9 comma 28 del DL 78/2010 eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del progetto PON, applicabile anche ad altri progetti in campo sociale, da utilizzare nell'ambito dei progetti approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici, afferma espressamente: *“.....premessato che il quesito interpretativo riguarda contratti a tempo determinato per progetti specifici aggiuntivi e definiti anche temporalmente, come tali quindi non suscettibili di incidere strutturalmente sulla rigidità del bilancio e sulla dinamica evolutiva della spesa, ulteriormente dirimente in termini positivi appare, in particolare, l'elemento costituito dal finanziamento autonomo con risorse statali/regionali di progetti volti ad offrire un servizio specifico aggiuntivo..... Un analogo ragionamento sta alla base anche della pronuncia della Sezione delle Autonomie (n.1/SEZAUT/2017/QMIG) che si è espressa richiamando, tra l'altro, la non riconducibilità (ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010) ai limiti di spesa per il personale della quota di costo afferente i lavoratori socialmente utili coperta da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea..... Appare evidente che il*

Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull'ordinaria sostenibilità del sistema. E' in ragione di questi argomenti fondati sull'autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell'operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”;

VISTO anche il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che, in riferimento alla possibilità, perfino durante l'esercizio provvisorio di bilancio, di effettuare assunzioni a tempo determinato con finanziamenti a carico del Fondo sociale PON e del Fondo Povertà, ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi ed ha ribadito la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero finanziate, ciò in quanto l'integrale etero finanziamento non comporta per l'ente squilibri di bilancio;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

RICHIAMATI al riguardo:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”;*

- l'art. 30 del D.Lgs 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione lavoro come il *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”*

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

TENUTO CONTO che:

- il ricorso alla somministrazione ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico;
- l'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali per il profilo di "Istruttore direttivo amm.vo-contabile";
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie ai Servizi alla Persona;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 637 del 07/04/2021 con cui, a seguito stipula di trattativa privata sul MEPA, si provvedeva ad affidare alla Società Adecco S.p.A. il servizio di somministrazione dell'unità lavorativa in possesso dei requisiti richiesti individuata all'esito di un percorso di selezione effettuato dalla medesima società interpellata;

CONSIDERATO infatti che la Società suddetta, presentando un'organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale e registrando un notevole e cospicuo numero di iscritti, consente una maggiore possibilità di individuare le figure professionali con le caratteristiche più rispondenti alle esigenze manifestate dal Comune;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 381 del 09/05/2022 con cui si procedeva a prorogare l'utilizzo in somministrazione dell'unità lavorativa in parola per ulteriori mesi dodici;

CONSIDERATO che si rende necessario, come rappresentato anche dal referente del Servizio cui risulta assegnata la risorsa umana in parola, procedere a prorogare la somministrazione della stessa almeno per ulteriori mesi nove (9), fino al 14/02/2024;

VISTO l'art. 3 ter del DL n. 80/2021 che, in materia di Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali, stabilisce: "1. All'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia»";

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4061/3 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023, giusta impegno n. 2022.1.382.1, in corso di reimputazione con l'approvando rendiconto di gestione 2022, come meglio specificato dal referente dei Servizi alla persona;

VISTA, infatti, la deliberazione di G.C. n. 123 del 29/04/2023 recante all'oggetto: "Art. 3 comma 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011. Riaccertamento ordinario dei residui – Esercizio finanziario 2022";

CONSIDERATO che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il seguente: **Z493B1E560** mentre il **Codice CUP** comunicato dal referente del servizio di assegnazione della risorsa è il

seguente: **D59J21019140001**, e che si può procedere alla proroga del servizio di somministrazione dell'unità lavorativa di che trattasi;

DATO ATTO, infine, che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1)- Di approvare le premesse della presente determinazione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2)- Di prorogare il servizio di somministrazione volto all'utilizzazione di n. 1 Istruttore direttivo amm.vo-contabile – Area dei Funzionari (ex Cat. D1) - da utilizzarsi per 36 ore settimanali, per la durata di mesi nove (9), facendo ricorso alla Società Adecco Italia S.p.A, con sede legale a Milano, Via Tolmezzo, 15 Codice Fiscale 13366030156, già individuata mediante Trattativa Diretta sul MEPA n. 1653108, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3)- Di dare atto che al finanziamento della spesa prevista per mesi nove (9) per la somministrazione di detta unità lavorativa, stimata presuntivamente in €. 27.000,00, si provvederà mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo Povertà già liquidato a questo Comune e che, per detta motivazione, la stessa non inciderà sulla spesa di personale dell'Ente.

4)- Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4061/3 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023, giusta impegno n. 2022.1.382.1, in corso di reimputazione con l'approvando rendiconto di gestione 2022, come meglio specificato dal referente dei Servizi alla persona.

Il Funzionario P.O.
(*Dott.ssa Stefania Spinosa*)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1394 del 11/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **STEFANIA SPINOSA** in data **11/05/2023**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1394 del 11/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **17/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1564

Il 18/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1135 del 17/05/2023 con oggetto: **Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi nove (9) di n. 1 Istruttore direttivo amm.vo-contabile – Cat. D1 – full time – per i Servizi alla Persona. CODICE CUP D59J21019140001.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIANNA BALDINI il 18/05/2023.